

Dichiarazioni di nascita

In seguito ad una nascita è obbligatorio provvedere alla sua registrazione nei registri dello Stato Civile. La dichiarazione di nascita (anche detta denuncia di nascita), può essere presentata presso:

- il comune di residenza dei genitori: in questo caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori, entro 10 giorni, al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita:
 - o **se i genitori sono coniugati tra loro la dichiarazione può essere resa da un solo genitore; se i genitori non sono coniugati tra loro occorre la presenza di entrambi;**
 - o **il Comune di residenza, successivamente alla dichiarazione di nascita, richiederà il numero di codice fiscale alla competente Azienda Sanitaria. La Tessera Sanitaria verrà successivamente inviata all'indirizzo del neonato;**
 - o **i giorni vanno computati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza è spostata avanti di un giorno;**
- il centro in cui è avvenuta la nascita: da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 3 giorni, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. Sarà poi la direzione sanitaria a trasmettere tale dichiarazione al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori, o al Comune di residenza della madre quando questi siano residenti in comuni diversi (salvo diverso e comune accordo);
- il comune di nascita del bambino: da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentarsi all'Ufficio Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto, producendo l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la denuncia di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra gli stessi genitori.

L'iscrizione anagrafica del figlio avviene in ogni caso presso il comune di residenza della madre, con l'inserimento nello stato di famiglia della stessa.

Cognome del bambino

Ai sensi della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Questo principio trova applicazione sia per il figlio nato nel matrimonio sia per quello nato fuori dal matrimonio.

Analogamente il figlio adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge nazionale del figlio stesso (come previsto dall'art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).

Nome del bambino

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso; può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome saranno riportati negli estratti e nei certificati di stato civile ed anagrafici.

È vietato imporre al neonato: lo stesso nome del padre vivente, lo stesso nome del fratello o della sorella viventi, un cognome, nomi ridicoli o vergognosi.

A chi è rivolto

La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori sposati può essere fatta da uno soltanto dei genitori.

La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori non sposati può essere fatta:

- dai due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;
- dall'unico genitore che vuole riconoscere il figlio;
- da un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il prericonoscimento del nascituro.

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i **sedici anni**. La denuncia di nascita può essere resa dal medico o dall'ostetrica o da altra persona

che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata.

La dichiarazione di nascita può anche essere resa da un procuratore speciale dei genitori nominato con scrittura privata non autenticata.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro dove è avvenuta la nascita **entro tre giorni** dalla nascita stessa oppure in Comune, davanti all'Ufficiale di Stato Civile, **entro dieci giorni** dalla nascita.

I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita.

Se la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, il/la dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a segnalare la dichiarazione tardiva alla Procura della Repubblica.

Nel Comune di Pontestura la dichiarazione di nascita può essere presentata presso l'ufficio demografico, in Corso Roma n. 8.

L'ufficio riceve il pubblico **senza necessità di appuntamento** nei normali orari di apertura al pubblico.

Documentazione da presentare

Chi effettua la dichiarazione di nascita deve presentare:

- il proprio documento di identità in corso di validità;
- l'attestazione di nascita in originale (rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto).

Costo

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Durata del procedimento

La conclusione del procedimento è immediata.

Casi particolari

Nel caso di bambino nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione stessa deve essere resa necessariamente avanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita.

Contatti

- Telefono: 0142-466134
- Email: info@comune.pontestura.al.it
- PEC: pontestura@pcert.it

Normativa di riferimento

- Artt. 231 e seguenti del Codice Civile;
- Artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i.